

	<b>CORTE DEI CONTI</b>	<u>Del. n. 1/2009/PAR</u>
	<b>SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE</b>	
	nell'adunanza del -9 gennaio 2009	
	composta dai magistrati:	
	Pres. Sez. Giuseppe RANUCCI – Presidente	
	Primo ref. Fabio G. GALEFFI – Componente – relatore	
	Ref. Saverio GALASSO – Componente	
	<b>PARERE N. 1/ 2009</b>	
	<b>COMUNE DI SERRA DE' CONTI (AN)</b>	
	VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;	
	VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con	
	R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;	
	VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in	
	materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;	
	VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo	
	della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad	
	autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato	
	dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive	
	modificazioni;	
	VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo	
	Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;	
	VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per	
	l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18	
	ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8°;	
	VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato	

	nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e	
	criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;	
	VISTA la richiesta di parere dell'11 novembre 2008 da parte del	
	Sindaco del Comune di Serra de' Conti, prot. n. 8781;	
	VISTA l'ordinanza n. 22/2008 del 24 novembre 2008, con la quale il	
	Presidente ha nominato il primo referendario Fabio Gaetano Galeffi	
	relatore per la questione in esame;	
	VISTO l'atto n. 3701 del 24 dicembre 2008, con il quale il Presidente	
	ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna;	
	UDITO il relatore dottor Fabio Gaetano Galeffi;	
	<b>MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE</b>	
	Il Sindaco del Comune di Serra de' Conti (Ancona) ha chiesto un	
	parere riguardante l'applicazione delle limitazioni introdotte, in	
	materia di imposizione tributaria, dall'art. 1, comma 7, del decreto-	
	legge 27 maggio 2008 n. 93 (disposizioni urgenti per salvaguardare il	
	potere di acquisto delle famiglie), convertito in legge 24 luglio 2008,	
	n. 126, limitazioni successivamente confermate dall'art. 77-bis,	
	comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 (disposizioni	
	urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la	
	competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la	
	perequazione tributaria) convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.	
	La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo,	
	sebbene debba osservarsi che il parere non è pervenuto, ai sensi	
	dell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003, per il tramite del	
	Consiglio delle Autonomie Locali, istituito con legge regionale Marche	

10 aprile 2007 n. 4.

La richiesta appare ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, vertendosi in materia di contabilità pubblica, sotto specie di applicazione dell'imposizione tributaria da parte degli enti locali, sulla base di previsioni normative contenute in leggi dello Stato.

Nel merito, la questione sottoposta alla valutazione della Corte concerne la possibilità o meno per l'ente – stanti le richiamate limitazioni introdotte dai decreti-legge 93/2008 e 112/2008 – di approvare modificazioni ai regolamenti comunali in materia di imposizione tributaria, intese a:

a) ridurre o eliminare la soglia di esenzione al di sotto della quale l'addizionale comunale Irpef non è dovuta;

b) eliminare l'assimilazione, facoltativa per l'ente, tra l'abitazione principale e le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'Ici.

La materia sub a) è disciplinata dall'art. 1, primo comma, del d.lgs. 360/98, che ha istituito l'addizionale comunale Irpef, e dal comma 3-bis del medesimo articolo (introdotto dall'art. 1, comma 142, della legge 296/06, finanziaria 2007), laddove si consente alle amministrazioni locali di introdurre una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

La materia sub b) è regolata dall'art. 59, lettera e, del d.lgs. 446/97.

Al riguardo, si osserva che la disciplina di legge attualmente vigente ha disposto testualmente che è sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero

delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, eccetto che per la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).

Entrambe le ipotesi di modifica indicate dal Comune, come sopra delineate, provocherebbero un inasprimento del prelievo tributario complessivo a carico dei contribuenti, in quanto:

- la prima ipotesi verrebbe a variare l'ambito oggettivo di applicazione dell'addizionale Irpef, abbassando o togliendo la soglia per non applicare l'addizionale stessa;

- la seconda ipotesi porterebbe a non concedere l'applicazione dei benefici per l'abitazione principale, ai fini Ici, ai parenti in linea retta che conducono in comodato immobili non di proprietà.

Circa l'ambito oggettivo della predetta sospensione, il collegio ritiene che nel concetto di "aumento dei tributi" debbano rientrare anche quelle fattispecie di modifica che portino ad un aggravio del trattamento fiscale complessivo, come quelle in precedenza formulate, trattandosi indubbiamente di aumenti in senso sostanziale.

#### **P.Q.M.**

La sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche esprime il parere che l'amministrazione - in forza delle prescrizioni normative contenute nei richiamati articoli 1, comma 7, del decreto-legge 93/2008 convertito in legge 126/2008 e 77-bis, comma 30, del decreto-legge 112/2008 convertito in legge 133/2008 - non possa disporre le modifiche di cui in premessa.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Serra de' Conti.

Così deliberato in Ancona, nell'adunanza del -9 gennaio 2009.

Il relatore

Il Presidente

f.to Fabio Gaetano Galeffi

f.to Giuseppe Ranucci

Depositata in segreteria il **16 gennaio 2009**

Il Direttore della segreteria - f.to Carlo Serra